

# **COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE**

## **Provincia di Udine**

---

Area economico - finanziaria

Ufficio tributi

### **Regolamento per la disciplina della TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'imposta unica comunale (IUC)**

**approvato con deliberazione C.C. 43 del 11/8/2014 (con emendamenti)  
modificato con deliberazione C.C. 35 del 15/6/2015**

## Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO .....	3
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO .....	3
Art. 4 – PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI .....	3
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI .....	3
Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO .....	4
Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE .....	6
Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO .....	7
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	8
Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	8
Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....	8
Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....	9
Art. 14 - PIANO FINANZIARIO .....	9
Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 16 - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	11
Art. 18 - AREE TERRITORIALI NON COPERTE DAL SERVIZIO .....	11
Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
Art. 20 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Art. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE .....	13
Art. 23 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI .....	13
Art. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO .....	14
Art. 25 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI .....	14
Art. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
Art. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE .....	15
Art. 28 - RISCOSSIONE .....	17
Art. 29 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI .....	17
Art. 30 - RIMBORSI.....	18
Art. 31 - IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO .....	18
Art. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	18
Art. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....	18
Art. 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	19
Art. 35 - SANZIONI ED INTERESSI.....	19
Art. 36 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
Art. 38 - NORMA DI RINVIO.....	20
Art. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20
Allegato 1: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE .....	21

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la componente TARI (tassa sui rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di San Giovanni al Natisone è istituita, a decorrere dal 01/01/2014 la componente TARI (tassa sui rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

## **Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il comune di San Giovanni al Natisone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

## **Art. 4 – PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione, conduzione, proprietà o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tributo che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti.
3. Il tributo è dovuto per le aree scoperte operative e per i locali e le aree comuni condominiali detenute e/o occupate in via esclusiva.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani parte generale e norme tecniche di attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16/02/2009.

## **Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Comune di San Giovanni al Natisone provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

## **Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative non accessorie o pertinenziali occupate o detenute dalle utenze non domestiche **con esclusione di quelle individuate al successivo art. 7 e comunque di quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani di San Giovanni subordinatamente alla presentazione dei formulari come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.** Le aree operative su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività ecc.) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile al tributo, si considera tassabile 1/3 (dell'intera area in oggetto).
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività, con riguardo ai locali utilizzati per l'attività stessa. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell'uso prevalente.

## **Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

**a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, quali ad esempio:**

Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, vani scale e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.) e non utilizzati;
- superfici coperte di altezza al colmo inferiore a 1,5 mt.;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, sulla base della documentazione rilasciata dal Comune ed attestante l'inagibilità, purché di fatto non utilizzati;
- i locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- i locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, che ne rendano impossibile l'utilizzo anche di fatto. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
  - concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
  - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
  - l'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro;
  - l'istanza per ottenere l'esenzione, deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree condominiali ad uso comune non detenute o occupate in via esclusiva.

#### Utenze non domestiche

- locali e aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell'attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano di fatto utilizzati ad altro scopo e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.);
- vani utilizzati ad uso esclusivo quali centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli per l'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli nonché le altre aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

b) **per le sole utenze economiche le superfici con produzione continua e prevalente di rifiuti non assimilati agli urbani** per qualità o quantità come individuate dall'art. 22<sup>1</sup> del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani – parte generale. Relativamente ai magazzini la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Relativamente ai rifiuti da attività agricola sono escluse dal tributo le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli nonché le aree scoperte destinate all'esercizio della selvicoltura, allevamento e le serre a terra.

Per gli impianti di distribuzione di carburante, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e dai lavaggi.

Sono inoltre escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

## **Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

---

### **<sup>1</sup> REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – PARTE GENERALE**

#### **Articolo 22 - Esclusione**

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- rifiuti da attività agricole;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

A decorrere dal 01.07.2009, salvo proroghe:

- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore a 450 mq salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori;
- rifiuti da attività artigianali e riparazione di beni personali e per la casa con l'esclusione di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150 e salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

1. Per le utenze economiche non escluse dall'applicazione della TARI ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani – parte generale, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 **marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esenzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
3. Eventuali differenze d'imposta derivanti dalla variazione della superficie tassabile verranno di norma regolate mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di cui alla seguente tabella, distinte per tipologia di attività economiche, a condizione che il produttore, in sede di dichiarazione iniziale o di variazione, dimostri l'effettiva produzione promiscua, attraverso documentazione (es. formulari) a comprova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti non assimilati prodotti in conformità alla normativa vigente.

<b>Tipo Attività</b>	<b>%</b>
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali, tipografie, stamperie, laboratori di incisione e vetrerie	70
Officine meccaniche per riparazione veicoli, gommisti ed elettrauto	60
Caseifici, le cantine vinicole, falegnamerie, produzione artigianale di sedie ed elementi in legno, levigature, segherie, tornerie, tappezzerie, laboratori sartoriali, officine carpenterie	50
Laboratori fotografici ed eliografici	70

5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Il riconoscimento ed il permanere della percentuale di riduzione di cui ai commi precedenti è altresì subordinato alla presentazione di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la TARI, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA, TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune/Gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza al colmo inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Nella redazione del piano economico finanziario il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali viene sottratto dal costo da finanziare con la TARI e viene pertanto portato in deduzione dai costi comuni diversi (cfr linee guida MEF piano finanziario).

#### **Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.



3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Il contributo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo come da indicazioni del MEF in sede di redazione delle linee guida per la definizione del piano finanziario TARES, utilizzate per analogia.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

### **Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - c. in considerazione del modello di raccolta porta a porta integrale ed in aderenza al principio europeo e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, viene inserita una componente variabile "puntuale" (€/lt.). Detta componente viene determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca in base al diverso volume delle attrezzature (sacchetti e contenitori) assegnate a ogni singola utenza.

### **Art. 14 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, compatibilmente con i termini di approvazione del bilancio.  
Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Lo scostamento, sia positivo che negativo, accertato a consuntivo fra gettito del tributo e costi sostenuti per il servizio sarà portato a carico (o in riduzione) del piano finanziario del successivo esercizio di competenza.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

#### **Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, compresi nello stesso stato di famiglia, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove fatta eccezione nel caso di assenze non inferiore a sei mesi continuativi ad esempio per studio, servizio militare, servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero o fuori comune, stabili degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero e simili o altre assenze documentate. In tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione, ad esempio dichiarazione del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Istituto/Università o attestazione di ricovero, ecc. Fatta eccezione per le casistiche di ricovero, è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato; è facoltà del Gestore richiedere dati o documentazione integrativa. La richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31 gennaio;
4. Per le abitazioni "a disposizione", quelle per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale all'estero, si farà riferimento all'utenza domestica composta da nr. 1 occupante, purché le stesse non risultino oggetto di locazione e/o utilizzo continuativo;
5. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 27. Nel caso di utilizzo superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore e la tariffa sarà commisurata al nr. dei componenti del nucleo familiare, nel caso di utilizzi inferiori a sei

mesi soggetto passivo sarà il proprietario con la tariffa commisurata ad un nucleo presunto di 3 occupanti, fatta salva dichiarazione contraria.

#### **Art. 16 – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti indicate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. (Riportati a titolo di esempio).
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, conduzione, proprietà o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

#### **Art. 18 - AREE TERRITORIALI NON COPERTE DAL SERVIZIO**

1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale essendo questo completamente coperto dal servizio.

#### **Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. La riduzione è calcolata in riferimento all'effettivo periodo di mancato svolgimento del servizio.

## **Art. 20 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alla previsione di cui all'art. 1 comma 658 della L. 147/2013, in base alla quale nella modulazione delle tariffe delle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle suddette utenze, si dà attuazione premiando indistintamente tutte le utenze attraverso riduzione di costi di smaltimento dei rifiuti o incremento della quota di provento derivanti dal recupero degli stessi quantificate direttamente in sede di redazione del piano economico finanziario.
2. Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al 10 % della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile;
3. Qualora il contribuente stipuli un contratto di comodato gratuito con il Comune di San Giovanni al Natisone per la concessione del composter, sarà cura dello stesso comune comunicare al Gestore i nominativi dei soggetti aventi diritto alla riduzione della tariffa che avrà decorrenza dal giorno di effettiva consegna del composter. Nel caso in cui l'utente provveda ad acquistare autonomamente il composter, la riduzione avrà decorrenza dal giorno di consegna al Comune di San Giovanni al Natisone o al Gestore di apposita dichiarazione, da effettuarsi su modelli predisposti dal Gestore, corredata da copia dello scontrino fiscale o della fattura comprovante l'acquisto del composter. La riduzione della tariffa è applicabile, oltre che alla modalità sopra indicata, anche ad altri tipi di compostaggio domestico, quali le concimaie o cassa/cumulo compostaggio, purché siano rispettati i vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità e vi sia una documentazione comprovante la costruzione nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente (es. certificazione A.S.L.).
4. La riduzione per il compostaggio non spetta per le abitazioni ed i locali tenuti a disposizione.
5. Ove risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni di corretto utilizzo del compostaggio domestico, verrà ripristinata la Tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione.

## **Art. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per ogni utenza non domestica, che per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al riciclo (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro – 200101) si avvalga di soggetti terzi o del Gestore tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della quota variabile della tariffa, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra il Gestore ed il Comune. La riduzione non potrà comunque superare il 25% della quota variabile.
2. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
3. Non comportano riduzioni del Tributo il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il Gestore;
4. Per poter fruire della riduzione indicata nel presente articolo al comma 1 è necessario presentare al Comune di San Giovanni al Natisone/Gestore idonea documentazione comprovante a consuntivo l'avvenuto avvio al riciclo (copie dei formulari), entro il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile;
5. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 6 mesi risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua come dichiarati nella dichiarazione originaria o di variazione.

6. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera e/o ristorazione con le seguenti riduzioni:
  - 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile;
7. Le attività di agriturismo che effettuano il corretto autocompostaggio, in loco, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al 10 % sulla tariffa (parte variabile e fissa).
8. Per i locali e aree tenuti a disposizione, diversi dalle unità abitative, ove non venga svolta alcuna attività economica ma permanga l'allaccio ai pubblici servizi, viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", applicata alla tariffa una riduzione pari al 30% e non viene applicata la quota volumetrica di tariffa; L'avvenuta cessazione dell'attività d'impresa deve essere comprovata da visura camerale di cessata attività o autocertificata;

### **Art. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della L. 147/2013:
  - alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo si applica la tariffa in misura ridotta del 30%, con riferimento ad 1 occupante, nella quota fissa e variabile;
  - alle le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituti di cura la tariffa viene ridotta del 100% (esenzione). L'esenzione trova applicazione limitatamente al tempo del ricovero a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/utilizzata e qualora il ricoverato abbia un indicatore ISEE pari o inferiore ad € 7.500,00;
2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato dalla data di presentazione dell'istanza, fatto salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

### **Art. 23 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai sensi del comma 660 della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - del 100% (esenzione totale) per le unità abitative occupate da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione è proposta d'ufficio dall'Assistente sociale del Comune avuto riguardo dell'ISEE del soggetto interessato, che non deve superare i 5.000,00 euro, nonché delle condizioni socio-economiche dello stesso. Il responsabile del tributo, accoglie positivamente le proposte di esenzione entro i limiti di capienza dello stanziamento di annuo di bilancio a tal fine previsto e comunica l'esenzione tempestivamente al Gestore ed all'interessato. L'esenzione ha valore per l'intero anno solare, al termine del quale deve essere riproposta se permangono le condizioni di spettanza.
  - del 100% (esenzione totale) per i locali e le superfici scoperte occupate, per lo svolgimento delle finalità statutarie, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lvo 460/97. L'esenzione dovrà essere richiesta certificando, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, l'utilizzo dal legale rappresentante o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. La dichiarazione andrà presentata al Gestore che provvederà tempestivamente a trasmetterla al Comune per conoscenza.
2. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza

dell'esercizio al quale si riferisce l'esenzione stessa, vanno contabilmente regolate quali contributi, vanno pubblicate in ossequio della normativa sulla trasparenza ed inserite nell'albo dei beneficiari.

#### **Art. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze non domestiche, in quanto compatibili. Non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Gli uffici comunali competenti, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, che comunicherà al Gestore, le concessioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico, qualora queste comportino la contestuale produzione di rifiuti, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. I locali e le superfici scoperte occupate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lvo 460/97 sono esenti dal tributo giornaliero. La condizione di esenzione andrà dichiarata nella richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 25 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Il tributo giornaliero viene applicato anche in occasione di manifestazione ed eventi quando le stesse producano rifiuti assimilati ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. In caso contrario il promotore della manifestazione sarà obbligato ad avvalersi di soggetti iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti e/o regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## Art. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, anche tramite il soggetto Gestore, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune/soggetto Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o Pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti appartenenti allo stesso stato familiare. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - e. numero degli occupanti i locali;
  - f. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti non residenti nei medesimi;
  - g. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali;
  - h. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - i. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esenzioni.
- Rimane facoltà del dichiarante allegare alla dichiarazione la planimetria catastale.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esenzioni.

Rimane facoltà del dichiarante allegare alla dichiarazione la planimetria catastale.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o detenere i locali già assoggettati a tributo sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.
9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dallo stesso Gestore per il quale la stessa effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori del Gestore non verrà accettata.
10. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
  - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
  - rilascio di licenza all'esercizio di attività, fisse o itineranti, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
  - rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
  - rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.L'Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tari. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA tributo, o della TARES.



## **Art. 28 - RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
  - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
2. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato in nr. due rate (acconto e saldo), scadenti entro i mesi di aprile e novembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. La rata di acconto sarà pari al 50% dell'imposta annua e potrà essere conteggiata anche applicando le tariffe approvate nell'anno precedente a quello di competenza, qualora le tariffe dell'anno di riferimento non siano state deliberate in tempo utile. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione con il pagamento dell'ultima rata o unitamente ad una delle rate relative all'esercizio in corso. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2014 la determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo è stata individuata da apposita delibera di Consiglio Comunale.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **Art. 29 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il pagamento degli avvisi bonari in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita su richiesta dell'utente nei seguenti casi:
  - temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è possibile dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili;
  - importo totale dell'avviso superiore a € 1.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazonato in un numero massimo di 6 rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione, adeguatamente motivata, va inoltrata al comune in forma scritta entro i termini di scadenza dell'avviso bonario.

3. La rateizzazione degli importi derivanti dagli avvisi di accertamento verrà valutata, anche in rapporto alla posizione tributaria complessiva del contribuente rispetto a tutti i tributi locali, ed eventualmente concessa dal Comune, nel rispetto del regolamento delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 30 - RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso va inoltrata al Comune o al Gestore, a seconda del modello di gestione adottato.
2. Al rimborso si provvederà entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al saggio legale.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **Art. 31 - IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per un tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 26, quando inferiore o uguale a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 50,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Art. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale o il Gestore cui è affidata la gestione del tributo, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del funzionario responsabile nominato dal Gestore deve essere tempestivamente comunicato al Comune.
2. Qualora la gestione del tributo sia affidata al Gestore, la Giunta Comunale nomina comunque un funzionario referente per la TARI che opera in collaborazione o coordinamento con il Gestore relativamente agli adempimenti di competenza del Comune che interessano il tributo.

### **Art. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune, in mancanza di un soggetto Gestore, o il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra ci si avvale:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali si può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
  3. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di pagamento di cui al precedente articolo 28, si procede alla notifica di un avviso di accertamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.
  4. In caso di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi legali e delle sanzioni e delle spese.
  5. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma 3, nonché l'avviso per l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
  6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo nominato dalla Giunta Comunale o dal Gestore, a seconda del modello gestionale adottato per il tributo.
  7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità.
  8. Il comune può ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.lgs 446/97 affidare l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo a soggetti esterni (affidare al Gestore in nome e per conto del Comune la prima fase di accertamento nonché la riscossione coattiva del tributo). Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, il Comune può affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
  9. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

#### **Art. 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Per l'istituto dell'accertamento con adesione si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili.

#### **Art. 35 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 50000.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 36 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 33, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 38 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti per la disciplina della IUC e della tassa rifiuti (TARI), del regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Art. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **Allegato 1: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (allegato al Regolamento per la gestione della TARI)**

### **1) Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto**

Musei, gallerie pubbliche e private  
Biblioteche  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro  
Scuole da ballo  
Sale da ballo, da divertimento e da gioco  
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Luoghi di culto  
Aree scoperte in uso

### **2) Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Aree scoperte di cinema e teatri  
Locali destinati a congressi e convegni

### **3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, autoveicoli, ecc.  
Impianti, aree e tettoie destinate ad uso lavaggio veicoli  
Magazzini deposito in genere senza vendita  
Magazzini di deposito di stoccaggio  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

### **4) Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi**

Distributori di carburante  
Aree scoperte distributori di carburante  
Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali ed aree destinati a qualsiasi attività sportiva

### **5) Stabilimenti balneari**

### **6) Esposizioni, Autosaloni**

Saloni di esposizione in genere

## **7) Alberghi con ristorante**

Alberghi con ristorante  
Agriturismi con camere

## **8) Alberghi senza ristorante**

Foresterie  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case B&B  
Aree scoperte ad uso alberghi e simili

## **9) Case di cura, riposo e caserme**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Caserme  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

## **10) Ospedali**

### **11) Uffici, agenzie, studi professionali**

Enti pubblici  
Amministrazioni autonome, Stato, Ferrovie, Strade, monopoli  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi commercialisti e notai  
Studi sanitari  
Altri studi privati  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Ricevitorie lotto, totip, totocalcio  
Ambulatori e strutture sanitarie  
Agenzie di viaggio  
Emittenti radio Tv pubbliche e privata

### **12) Banche ed istituti di credito**

Istituti bancari e di credito  
Istituti assicurativi pubblici e privati  
Istituti finanziari pubblici e privati

### **13) Negozi di abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta ed altri beni durevoli**

Abbigliamento  
Articoli sportivi  
Pelletterie  
Calzature  
Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Elettrodomestici  
Apparecchi radio tv  
Materiale elettrico

Materiale idraulico e di riscaldamento  
Negozi di vendita ricambi ed accessori per auto  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Sementi e prodotti agricoli da giardino  
Mobili  
Negozi di mobili e macchine per ufficio  
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita  
Aree scoperte in uso

**14) Edicole, Farmacie, Tabaccherie, Plurilicenze**

Edicole di giornali  
Negozi vendita giornali  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Tabaccherie  
Locali vendita all'ingrosso di generi non alimentari  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari

**15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie  
Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Bigiotteria  
Negozi di filatelia e numismatica  
Vetri e ceramica  
Strumenti musicali  
CD e videocassette  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia ed eliografia  
Tessuti  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Antiquariato  
Aree scoperte in uso ai negozi ecc.

**16) Banchi di mercato beni durevoli**

Banchi beni non alimentari  
Locali aree mercati beni non alimentari

**17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Parrucchieri e barbieri  
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

**18) Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Laboratori e botteghe artigiane  
Falegnamerie  
Idraulico  
Fabbro  
Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Legatorie, tipografie, laboratori d'incisione

**19) Carrozzerie, autofficine, elettrauto**

Carrozzerie  
Autofficine  
Elettrauto  
Officine in genere

## **20) Attività industriali con capannoni di produzione e attività artigianali di produzione di beni specifici**

Stabilimenti industriali e artigianali di produzione di beni e servizi

*21) Accorpata nella 20*

## **22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Trattorie  
Tavole calde  
Self service  
Rosticcerie  
Friggitorie  
Osterie con cucina  
Pizzerie  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Pub

## **23) Mense, birrerie, amburgherie**

Mense  
Refettori in genere  
Birrerie  
Paninoteche

## **24) Bar, Caffè, Pasticcerie**

Bar  
Enoteche  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Caffè pasticcerie  
Gelateria  
Aree scoperte ad uso bar, caffè pasticcerie ecc.

## **25) Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari**

Supermercati alimentari e simili con vendita al minuto/ingr.  
Macellerie  
Pollerie  
Salumi e formaggi  
Latterie  
Negozi confetterie e dolci in genere  
Vini e liquori  
Negozi di generi alimentari  
Locali di vendita ingrosso generi alimentari  
Aree scoperte in uso negozi di generi alimentari

## **26) Pluriscenze alimentari e/o miste**

## **27) Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Negozi di fiori e piante  
Locali di vendita all'interno di serre



Pizza al taglio

**28) Ipermercati di generi misti**

**29) Banchi di mercato generi alimentari**

**30) Discoteche, Night club**

Discoteche

Night club

Ritrovi notturni con bar ristoro

Club privati con bar ristoro